



Studio Associato Fornabaio  
Commercialisti e Consulenti del Lavoro

# Circolare Credito d'imposta su Nuove Assunzioni

27 Settembre 2012

**Credito d'imposta nuove assunzioni D.L. 70/2011 convertito in L.106/2011.**

Il D.L. n.70/2011 convertito in L.106/2011 ha previsto l'attribuzione di un **credito d'imposta a favore dei datori di lavoro che entro il 13/05/2013 incrementano il numero di dipendenti** mediamente occupati nei dodici mesi precedenti alla data dell'assunzione, assumendo con contratto di lavoro a tempo indeterminato lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati, nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise.

L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'art.2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

**Il credito è pari al 50 % dei costi salariali** sostenuti nei 12 mesi successivi all'assunzione in caso di lavoratore svantaggiato e nei 24 mesi successivi all'assunzione in caso di lavoratore molto svantaggiato, e spetta a condizione che:

- non abbia effettuato licenziamenti nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda e non abbia giudizi pendenti in materia;
- siano rispettate le condizioni dei CCNL;
- siano rispettate le norme in materia di salute e sicurezza (D.Lgs. 81/08 ex D.Lgs. 626/94);
- sia in regola con il versamento degli obblighi contributivi e assicurativi nonché con il versamento delle ritenute fiscali operate sui lavoratori.

**Il diritto al credito d'imposta decade** con consequenziale recupero di quanto già utilizzato in precedenza e con l'applicazione delle relative sanzioni:

- **se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di due anni nel caso di piccole e medie imprese, ovvero di tre anni per le altre imprese (sono escluse le dimissioni volontarie);**



**Studio Associato Fornabaio**  
Commercialisti e Consulenti del Lavoro

- in caso di accertamento definitivo di violazioni non formali, per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a € 5.000, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sicurezza, commesse nel periodo tra il 14/05/2011 e il 13/05/2015 e qualora siano emanati provvedimenti definitivi per condotta antisindacale.

Ai fini dell'ammissione al credito, i soggetti richiedenti dovranno inoltrare apposita istanza alla Regione Campania secondo le modalità e le condizioni che verranno stabilite con avviso pubblico.

Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di stato ai sensi dell'art.87, par.1 del trattato CE, né con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi salariali afferenti alle unità lavorative che danno diritto alla fruizione dell'agevolazione, nei casi in cui tale cumulo darebbe luogo ad un'intensità di aiuto superiore al massimale previsto dal regolamento CE n.2204/2002, né con altri aiuti a finalità regionale sotto forma di aiuti all'occupazione legati all'investimento qualora l'aiuto sia calcolato sulla base dei costi di investimento materiali e immateriali.